

Bonus finestre e serramenti: le richieste per il Bonus Facciata 2020

Bonus facciata: ingiusto escludere finestre, infissi, vetrate e serramenti. Che fine fa l'attenzione all'efficienza energetica?

di [Alessandra De Angelis](#) , pubblicato il **12 Dicembre 2019** alle ore **07:06**



Il fatto che il **bonus facciate** escluda gli interventi su **finestre, serramenti, infissi e vetrate**, potrebbe essere un'occasione persa. A puntare il dito contro questa limitazione della detrazione 90% è stata anche Finco, la Federazione delle imprese per le Costruzioni (della quale sono soci Acmi, **Anfit**, Assites e Unicmi).

Il riferimento al tipo di interventi nel bonus facciata è contenuto nel secondo pacchetto di emendamenti al ddl Legge di Bilancio 2020 presentato alla Commissione Bilancio del Senato dai due Relatori Rossella Accoto (5S) e Dario Stefàno (Pd).

Angelo Artale, direttore Finco, ha scritto al senatore Gianni Giroto, presidente della 10.a Commissione Bilancio ricordando:

“faccio riferimento al nostro recente incontro, in cui Le avevamo evidenziato taluni aspetti che penalizzano due importanti componenti dell'efficienza energetica quali infissi e schermature solari (retrocessi al 50% al posto dell'iniziale 65%), per sottolineare l'ulteriore penalizzazione contenuta nell'emendamento depositato dai

Relatori che include le superfici opache ed esclude dal bonus maggiorato quelle trasparenti come infissi e schermature dall'ambito del bonus in oggetto".

Lettura positiva, invece, del punto dell'emendamento in cui si prevede il raccordo con la legislazione energetica al comma 2. Più nello specifico si legge: *"Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015"*. Qualche perplessità, a ben vedere, genera anche questo passaggio: si parla di trasmittanza termica (ma di che cosa?); inoltre si fa riferimento alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010. Insomma i parametri usati risalirebbero a dieci anni fa piuttosto che rifarsi ai valori delle Tabelle del Decreto Requisiti minimi e in particolare all'Appendice B (Allegato 1, Capitolo 4) sui Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica.

Manca inoltre qualsiasi riferimento al coefficiente H't contenuto nel Decreto 26 giugno 2015 che ha fatto letteralmente disperare progettisti e costruttori.

Inoltre critiche anche per il passaggio in l'emendamento, indicando le zone A e B, [circoscriverebbe territorialmente il bonus facciata](#). La definizione delle suddette zone, stando al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si riferisce a:

- A) zone di particolare valore storico, artistico o ambientale o zone contenenti porzioni di aree di questo tipo qualora esse siano da considerarsi parte integrante;
- B) zone totalmente o parzialmente edificate diverse da A).